

# Europa **marche** news



Università  
degli Studi  
di Urbino  
Carlo Bo



Periodico  
di politiche,  
programmi  
e studi europei

PUBBLICAZIONE DEL CENTRO EUROPE DIRECT MARCHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO "CARLO BO"

Urbino, aprile 2014

a cura di Marcello Pierini

n. 146 bis

## Speciale

# Vademecum per l'elezione del nuovo Parlamento europeo



## Sommario

✓ Linee guida per l'VIII legislatura del Parlamento europeo	pag.	2
✓ Note sintetiche sulle funzioni e poteri del Parlamento europeo	pag.	2
✓ Settima legislatura: 2009 - 2014 Composizione	pag.	7
✓ Proiezioni del marzo 2014	pag.	7
✓ La composizione attuale per Paese	pag.	8
✓ Le Elezioni europee 2014	pag.	9
✓ Come si eleggono i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia	pag.	15

## Europa Marche News

Periodico di politiche, programmi e studi europei, a cura del Centro Europe Direct Marche – Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

Registrato al Tribunale di Urbino P11/12/2009 al numero 227.

Sede: Piazza della Repubblica, 3 – 61029 Urbino (PU) - Tel. 0722 303577 Fax 0722 373087 e-mail: [europedirectmarche@uniurb.it](mailto:europedirectmarche@uniurb.it) Web <http://www.europedirectmarche.it>

**Direttore responsabile Maria Carbone – Responsabile scientifico - Condirettore Marcello Pierini**

**Redazione:** Vilberto Stocchi, Marcello Pierini, Maria Carbone, Cinzia Carciarelli, Enrica Pierini, Michela Risveglio, Gaia Pandolfi,

## Linee guida per l'VIII legislatura del Parlamento europeo

Tra le sette istituzioni dell'Unione europea il Parlamento è l'unica istituzione eletta a suffragio universale e diretto. Ogni cinque anni i cittadini dell'Unione possono scegliere i propri rappresentanti.

Il Trattato stabilisce il numero di deputati che ogni Stato membro ha diritto di eleggere sulla base del principio della proporzionalità degressiva: i Paesi con una popolazione più elevata hanno più seggi, ma questi ultimi ottengono un numero di seggi superiore a quello che avrebbero sotto il profilo strettamente proporzionale. Per le elezioni del 2014 il trattato di Lisbona prevede per ogni Paese un numero di deputati al Parlamento europeo che varia da 6 per Malta, Lussemburgo, Cipro e Estonia a 96 per la Germania. L'Italia ha 73 deputati, uno rispetto al 2009.

Benché i sistemi elettorali siano diversi all'interno dell'UE, esistono tuttavia degli elementi comuni. Tra questi il più importante risiede nell'adozione di un sistema proporzionale. Tutti i partiti politici, grandi e piccoli, hanno così la possibilità di eleggere al Parlamento europeo un numero di rappresentanti in funzione dei risultati elettorali. Tuttavia, ogni Paese ha la libertà di decidere su taluni aspetti importanti della procedura di voto. Per esempio, alcuni suddividono il proprio territorio in circoscrizioni elettorali regionali, mentre altri sono costituiti da un'unica circoscrizione elettorale. I singoli Paesi possono anche fissare il giorno preciso delle votazioni in funzione delle proprie tradizioni elettorali. Le elezioni europee si svolgono solitamente in un arco di quattro giorni: nel Regno Unito e nei Paesi Bassi le votazioni hanno luogo il giovedì, mentre i cittadini della maggior parte degli altri paesi votano la domenica.

Altri elementi di differenziazione si trovano nella previsione minima che ciascuna forza politica deve raggiungere per ottenere una rappresentanza politica. In Italia la soglia prevista è del 4%. L'età minima per candidarsi alle elezioni, nella maggior parte degli Stati membri, è di 18 anni. Fanno eccezione il Belgio, la Repubblica ceca, l'Estonia, la Grecia, l'Irlanda, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Slovacchia e il Regno Unito ove sono richiesti 21 anni, la Romania 23, l'Italia e Cipro 25.

Per esercitare il diritto di voto (elettorato attivo) occorrono 18 anni ad eccezione dell'Austria dove si può votare a 16 anni. I candidati si presentano alle elezioni in quanto membri di partiti politici nazionali ma, una volta eletti deputati al Parlamento europeo, la maggior parte di loro decide di aggregarsi a gruppi politici transnazionali. I partiti nazionali appartengono, in maggioranza, ad una famiglia politica europea, per cui una delle principali questioni della notte elettorale è sapere quale di questi gruppi europei avrà il peso maggiore sulle decisioni che saranno adottate nel corso della nuova legislatura. Il Consiglio europeo deve tener conto dei risultati elettorali quando procede alla designazione di un candidato alla carica di presidente della Commissione europea, l'organo esecutivo dell'UE.

Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona (1 dicembre 2009), al Parlamento europeo sono state riconosciute nuove e più ampie competenze sia nella fase legislativa, sia nella fase di elaborazione che porta alla nomina e all'elezione del Presidente della Commissione europea. Il Consiglio europeo, infatti, dovrà tener conto del risultato delle elezioni europee per nominare, a maggioranza qualificata, il nuovo Presidente.

## Note sintetiche sulle funzioni e poteri del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo costituisce il fondamento democratico dell'Unione. Dal 1979 le elezioni si svolgono ogni cinque anni e tutti i cittadini dell'Unione europea

hanno diritto di votare e di candidarsi (elettorato attivo e passivo) nello Stato membro in cui risiedono. Il Parlamento europeo si riunisce e delibera in sedute aperte al pubblico e

le sue risoluzioni e discussioni sono pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Al Parlamento europeo ciascun deputato ha diritto di parlare nella propria lingua: attualmente sono 24 le lingue ufficiali dopo l'ingresso della Croazia.

All'origine del processo "comunitario", il Parlamento nasce come Assemblea comune della Ceca con sede a Strasburgo e composto da deputati nominati dai governi degli allora 6 Stati membri, previa consultazione dei rispettivi Parlamenti.

Il 19 marzo 1958, a seguito dei trattati di Roma firmati il 25 marzo 1957, nasce l'Assemblea parlamentare europea, con sede a Strasburgo, composta da 142 membri nominati con lo stesso meccanismo previsto per l'Assemblea comune della Ceca. Il 30 marzo 1962 l'Assemblea parlamentare diverrà Parlamento europeo e in seguito al primo allargamento della Comunità a Danimarca, Irlanda e Regno Unito (1° gennaio 1973), composto da 198 membri. Il 20 settembre 1976 il Consiglio europeo riunito a Bruxelles, prende la decisione di far eleggere il Parlamento europeo a suffragio universale diretto. La decisione entrerà in vigore il 1° luglio 1978 e le prime elezioni si celebreranno tra il 7 e il 10 giugno 1979.

L'articolo 14 del Trattato di Lisbona afferma che il Parlamento "è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione". Una definizione che supera la vecchia terminologia, sancita dall'articolo 189 del Trattato sulla Comunità europea, che parlava di una composizione fatta dai rappresentanti dei popoli degli Stati membri.

La differenza non è solo terminologica e sembra conferire al Parlamento il ruolo di vero e proprio organo di democrazia rappresentativa diretta dell'Unione.

D'altra parte il Parlamento è l'unica istituzione europea a essere eletta direttamente dai suoi cittadini.

Le funzioni assegnate al Parlamento europeo sono quella legislativa e di bilancio, esercitate congiuntamente con il Consiglio, nonché le funzioni di controllo politico sulla Commissione europea, rispetto alla quale ha ora funzioni più incisive e penetranti. L'approvazione del Parlamento in tutta la fase di elezione della Commissione coinvolge anche il nuovo Alto rappresentante per la politica

estera dell'Unione il quale, vicepresidente di diritto della stessa Commissione, è anche emissario e strumento del Consiglio. Se saprà esercitare un ruolo politico incisivo il Parlamento europeo potrà condizionare fortemente la scelta del presidente della Commissione europea e dei suoi commissari e molte decisioni e strategie politiche dell'Unione. Per numero di votanti, circa 400 milioni di cittadini, il Parlamento europeo è la seconda più grande assemblea parlamentare al mondo tra quelle a elezioni democratiche, dopo la Camera del Popolo dell'India. Dal 1979, ogni cinque anni si svolgono contemporaneamente le elezioni in tutti gli Stati membri per eleggere gli eurodeputati. Il Trattato di Lisbona prevede che siano 750 più il Presidente (751), anche se attualmente il numero è di 754 membri (a seguito dei Trattati di adesione di Bulgaria e Romania) in rappresentanza di oltre 500 milioni di abitanti. A seguito dell'ingresso della Croazia, il numero è salito temporaneamente a 766 membri. È tuttavia già stato previsto che nel maggio - giugno 2014, alle elezioni per il rinnovo della legislatura (si tratta dell'ottava legislatura), il Parlamento tornerà al numero di 751 deputati e ciò in quanto Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Grecia, Irlanda, Lituania, Lettonia Portogallo, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria, perderanno un deputato mentre la Germania ne perderà tre (pertanto il numero massimo di deputati per paese scenderà a 93). Per quanto riguarda la composizione, il Trattato di Lisbona ha introdotto il principio della proporzionalità decrescente, con una soglia minima di sei membri per Stato e una massima di novantasei. Il principio della proporzionalità decrescente implica che più uno Stato è popolato, più alto dovrà essere il numero dei cittadini rappresentati da un singolo parlamentare.

Il Parlamento europeo ha tre sedi: Strasburgo che ne è la sede storica, Bruxelles ove oltre alle sedute del Parlamento si svolgono anche le sessioni di lavoro delle Commissioni parlamentari, e Lussemburgo ove ha sede il segretariato. Le sessioni plenarie si svolgono sia a Bruxelles sia a Strasburgo, mentre le riunioni delle commissioni si svolgono sempre a Bruxelles. Lussemburgo è la sede del Segretariato generale del Parlamento.

I membri del Parlamento europeo si suddividono in gruppi politici costituiti da deputati provenienti da più di uno Stato membro accomunati da affinità politiche. Essi non si riuniscono in base alla nazionalità ma secondo gruppi politici (cosiddetti) paneuropei, che rappresentano, fra tutti, i diversi punti di vista sull'integrazione europea, da quello più fortemente federalista a quello apertamente euroscettico.

Nell'organizzazione dei lavori parlamentari, i deputati si suddividono in commissioni permanenti con competenza per materia. Tali commissioni riflettono la suddivisione delle competenze esercitate dallo stesso Parlamento e le attribuzioni delle Direzioni generali della Commissione europea. Nella prassi i funzionari della Commissione europea o del Consiglio partecipano sovente ai lavori delle commissioni parlamentari, ciò produce quel dialogo necessario tra le Istituzioni, contribuendo a rendere effettiva l'attività di controllo del Parlamento; d'altra parte il Parlamento su proposta di un quarto dei suoi membri, può costituire una commissione temporanea d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di inflazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione europea.

Il Parlamento elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Il Presidente, eletto dallo stesso Parlamento per un periodo di due anni e mezzo che lo rappresenta in tutti i rapporti esterni. I deputati si riuniscono per una settimana al mese in sessione plenaria, aperta al pubblico, a Strasburgo. In questa sede il Parlamento esamina la legislazione proposta, vota gli emendamenti e prende decisioni sul testo complessivo che è normalmente stato discusso e votato nelle singole commissioni. In effetti, per due settimane al mese i deputati si riuniscono all'interno delle commissioni parlamentari nelle quali sono stati eletti: qui discutono i testi legislativi o gli atti assegnati in vista dei lavori della sessione plenaria. Nella prassi si perviene spesso a due relazioni di cui una di maggioranza e una di minoranza che saranno successivamente votate nella seduta plenaria. Le riunioni delle commissioni parlamentari e le eventuali sessioni plenarie straordinarie si svolgono a Bruxelles, mentre gli

uffici amministrativi del Parlamento si trovano a Lussemburgo.

Le principali prerogative riconosciute al Parlamento europeo sono: il potere legislativo, il potere di bilancio e il potere di controllo democratico.

### **Procedura legislativa**

Insieme al Consiglio il Parlamento europeo rappresenta una delle due camere che esercitano il potere legislativo nell'Unione. Tuttavia, i loro poteri non sono identici – per questo è definito bicameralismo imperfetto-. Da un punto di vista storico, a partire dalle elezioni del Parlamento europeo a suffragio diretto e universale, avvenuta nel 1979, si possono individuare alcune tappe che hanno trasformato progressivamente il Parlamento europeo, da organo eminentemente consultivo, quale era originariamente inteso, a organo detentore di un potere legislativo seppur, come detto, non esercitato in via esclusiva. Fino all'entrata in vigore dell'Atto unico europeo, nel 1987, il Parlamento europeo era coinvolto nel procedimento legislativo solo attraverso la procedura di consultazione. Con l'Aue sono state create due nuove procedure: la procedura di cooperazione e la procedura di parere conforme (quest'ultima seppure di carattere amministrativo è da considerarsi assai incisiva in quanto il diniego del parere conforme del Parlamento impedisce l'adozione dell'atto: è questo il caso, ad esempio, del parere conforme richiesto per l'adesione di nuovi Stati membri.). Il Trattato di Maastricht del 1993 ha affiancato alla cooperazione la procedura di codecisione, che, in talune materie ha posto il Parlamento sullo stesso piano del Consiglio. Il Trattato di Amsterdam del 1999 ha elevato la procedura di codecisione a procedura ordinaria che con il Trattato di Lisbona è divenuta procedura legislativa ordinaria. Esistono tuttavia delle procedure legislative speciali, le quali prevedono una diversa articolazione dei poteri di intervento nell'ambito legislativo di Parlamento e Consiglio, con la prevalenza, a seconda degli ambiti, del ruolo dell'una o dell'altra istituzione. Fermo restando saldamente nella mano della Commissione europea il potere di iniziativa legislativa, il Parlamento europeo detiene un potere di "iniziativa dell'iniziativa", in base al quale può chiedere alla Commissione di

presentare una proposta legislativa in un determinato settore.

## **Controllo politico sulla Commissione europea**

L'esercizio del controllo politico del Parlamento sull'operato della Commissione europea può avvenire attraverso interrogazioni scritte e orali, il voto di approvazione del Presidente della Commissione europea e dell'intero "Collegio" (compreso l'Alto rappresentante) e attraverso la mozione di censura. Nell'ambito del sistema di controllo politico del Parlamento nei confronti della Commissione, il primo ha il compito di esprimere un voto di approvazione sia nei confronti del Presidente sia nei confronti della Commissione nella sua interezza. Inoltre, il Parlamento europeo dispone della possibilità di votare una "mozione di censura" che se approvata con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto, produce le dimissioni dell'intera istituzione di governo dell'Unione. Nel marzo 1999 l'imminente mozione di censura indusse alle dimissioni la Commissione presieduta dal lussemburghese Jacques Santer.

## **Approvazione del bilancio annuale e potere di preiniziativa**

Il progetto di bilancio, presentato dalla Commissione, viene esaminato congiuntamente dal Parlamento e dal Consiglio ma il Parlamento ha anche la facoltà di respingere la proposta della Commissione, il diritto di proporre modifiche alla spesa obbligatoria e il diritto di proporre emendamenti alla spesa non obbligatoria del bilancio. In questo caso, la procedura di bilancio deve ricominciare da capo. Il Trattato di Lisbona ha accresciuto i poteri del Parlamento europeo anche nella procedura di bilancio ove la posizione di quest'ultimo è equiparata a quella del Consiglio. In effetti, ai sensi dell'articolo 225 Tfeue, il Parlamento a maggioranza dei membri che lo compongono, può chiedere alla Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa necessario un atto dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati. Se la Commissione non presenta la proposta dovrà, in ogni caso, motivare il rifiuto allo

stesso Parlamento, assumendone una responsabilità tecnica e politica.

## **Accordi Internazionali**

Con il Tfeue tutte le materie che rientrano nell'ambito della politica commerciale comune, p.c.c. (articoli da 207 a 218 Tfeue), ampliano i poteri del Parlamento europeo in quanto la procedura ordinaria è estesa a tutti gli accordi di associazione.

La procedura legislativa si applicherà all'insieme degli strumenti di politica commerciale.

L'approvazione del Parlamento è pertanto richiesta nei seguenti casi:

- tutti gli accordi che disciplinano settori a cui si applicano la procedura legislativa ordinaria o una procedura legislativa speciale, in cui è richiesta l'approvazione del Parlamento europeo (ad esempio, la maggior parte degli accordi internazionali relativi alle politiche strutturali e di coesione saranno realizzabili solamente passando per la procedura legislativa;
- gli accordi di associazione tra l'Ue e i paesi terzi;
- gli accordi che creano un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione (ad esempio quando l'accordo in questione crea un comitato misto dotato di potere decisionale);
- gli accordi con rilevanti implicazioni finanziarie per l'Ue;
- l'accordo relativo all'adesione dell'Ue alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
- gli accordi relativi all'adesione di uno Stato all'Ue.

Nelle restanti tipologie di accordo, il Parlamento dispone viceversa di un semplice potere consultivo.

## **Raccordo con i Parlamenti nazionali**

Con Lisbona i Parlamenti nazionali possono intervenire nella fase di formazione degli atti legislativi dell'Unione (c.d. fase ascendente). In base all'articolo 12 del

Tfeue questi dispongono di otto settimane per esaminare i progetti legislativi dell'Unione. Entro tale termine se un terzo (un quarto nel settore "giustizia e affari interni") dei

Parlamenti nazionali si oppone al progetto (nel gergo europeo il fenomeno è stato definito “cartellino giallo”), la Commissione dovrà rivedere il suo testo. Se in un atto, oggetto della procedura di codecisione, più della metà dei Parlamenti nazionali si esprime in modo contrario, Parlamento europeo e Consiglio dovranno valutare se proseguire o meno l'iter legislativo. I Parlamenti nazionali potranno inoltre proporre ricorsi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Ue se riterranno che un atto legislativo europeo sia contrario al principio di sussidiarietà (c.d. cartellino arancione). A livello interno le otto settimane di tempo concesse ai Parlamenti nazionali apre il problema di un più stringente raccordo con le regioni già peraltro chiamate in causa dall'articolo 5, 1° comma della legge 11/2005 che prevedeva la trasmissione da parte del Governo alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea dei Consigli regionali di tutta una serie di atti dell'Unione, con possibilità di formulare osservazioni e pareri.

## **Il Mediatore europeo**

Il Mediatore europeo, introdotto per la prima volta dal Trattato di Maastricht, è nominato dal Parlamento europeo per la durata dell'intera legislatura. Il ruolo del Mediatore è quello di un defensor civitatis, conosciuto nella tradizione scandinava che per prima lo introdusse con il nome di Ombudsman. In base all'articolo 228 del Tfu spetta al Parlamento europeo fissare lo statuto del mediatore, secondo una legislatura speciale, previo parere della Commissione e approvazione del consiglio. Riceve denunce dei cittadini dell'Unione o di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in uno Stato membro, riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle Istituzioni e degli organi comunitari.

Se constata casi di cattiva amministrazione, ne investe l'istituzione interessata, che dispone di 3 mesi per comunicargli il suo parere. Successivamente il Mediatore trasmette una propria relazione sul caso in argomento al Parlamento europeo e alla istituzione europea interessata.


Ogni anno presenta una relazione al Parlamento europeo nella quale sono evidenziati i casi di cattiva amministrazione.

## **Immunità**


Tra le immunità ed i privilegi riconosciuti ai parlamentari europei vi compare il divieto di essere ricercati, detenuti o perseguiti per le loro opinioni o per i voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni. Inoltre per tutta la durata della legislatura ai parlamentari europei sono estese, sul territorio nazionale, le stesse immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro Paese sul territorio degli altri Stati membri dell'Unione. I parlamentari europei sono esclusi da provvedimenti di detenzione o da procedimenti giudiziari anche relativamente agli atti compiuti al di fuori delle loro funzioni. Le immunità incontrano un limite nell'ipotesi di flagranza di reato. Al Parlamento europeo è, in ogni caso, riconosciuta la possibilità di privare il parlamentare delle immunità appena descritte. Ai sensi dell'articolo 131 il Parlamento europeo delibera, normalmente, a maggioranza dei suffragi espressi. Il quorum dei parlamentari presenti è raggiunto con la presenza in aula di un terzo dei membri assegnati. Tuttavia le delibere si ritengono sempre validamente approvate a meno che non venga constatata la mancanza del numero legale. In alcuni casi, espressamente previsti dai trattati, è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento europeo. È il caso dell'elezione del Presidente della Commissione, della procedura semplificata di revisione dei trattati, dell'ammissione di nuovi Stati all'Unione europea. È prevista, invece, la maggioranza dei 2/3 dei voti assegnati, per l'approvazione della mozione di censura sull'operato della Commissione europea nonché per la constatazione del rischio evidente di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori su cui si fonda l'Unione (articolo 354 quarto comma Tfu).

Per confermare i propri emendamenti al bilancio respinti dal Consiglio occorre la presenza della maggioranza dei deputati assegnati ed una maggioranza dei tre quinti dei suffragi espressi.

## Settima legislatura: 2009 - 2014 Composizione



## Proiezioni del marzo 2014



## La composizione attuale per Paese




Attualmente il Parlamento europeo è composto da 751 deputati per le elezioni 2014 i paesi membri sono 28.

Nel progetto di decisione approvato dal Parlamento, si stabilisce che alle elezioni europee del 2014 dodici stati membri dell'Ue


perderanno un seggio e a nessuno stato saranno assegnati più seggi. Queste riduzioni sono necessarie per rispettare il limite di 751 seggi sancito dal Trattato di Lisbona e poter accogliere i deputati della Croazia.

	1979	1981	1986	1994	1995	2004	2007	2009
 BE	24	24	24	25	25	24	24	22
 DK	16	16	16	16	16	14	14	13
 DE	81	81	81	99	99	99	99	99
 IE	15	15	15	15	15	13	13	12
 FR	81	81	81	87	87	78	78	72
 IT	81	81	81	87	87	78	78	72
 LU	6	6	6	6	6	6	6	6
 NL	25	25	25	31	31	27	27	25
 UK	81	81	81	87	87	78	78	72
 EL		24	24	25	25	24	24	22
 ES			60	64	64	54	54	50
 PT			24	25	25	24	24	22
 SE					22	19	19	18
 AT					21	18	18	17
 FI					16	14	14	13
 CZ						24	24	22
 EE						6	6	6
 CY						6	6	6
 LT						13	13	12
 LV						9	9	8
 HU						24	24	22
 MT						5	5	5
 PL						54	54	50
 SI						7	7	7
 SK						14	14	13
 BG							18	17
 RO							35	33
 Totale EU	410	434	518	567	626	732	785	736

## PROSSIME ELEZIONI RIPARTIZIONI PER PAESE



Composizione attuale:  
numero di deputati




<b>EU</b>	<b>751</b>
Germany	96
France	74
Italy	73
United Kingdom	73
Spain	54
Poland	51
Romania	32
Netherlands	26
Belgium	21
Czech Republic	21
Greece	21
Hungary	21
Portugal	21
Sweden	20
Austria	18
Bulgaria	17
Denmark	13
Finland	13
Slovakia	13
Croatia	11
Ireland	11
Lithuania	11
Latvia	8
Slovenia	8
Cyprus	6
Estonia	6
Luxembourg	6
Malta	6

## Le Elezioni europee 2014

### Quando si vota?

Le elezioni europee 2014 si terranno in tutti gli Stati membri dell'Unione europea fra il 22 e il 25 maggio, con calendario variabile a seconda

dei Paesi, in seguito a decisione del Consiglio europeo, che le ha anticipate rispetto alla data originaria di giugno (5 e 6). In Italia si voterà domenica 25 maggio e i seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.



## **Chi può votare?**

Saranno chiamati alle consultazioni elettorali tutti i cittadini aventi diritto al voto di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea (circa 400 milioni di persone).

Sarà l'ottava elezione nell'UE per eleggere i rappresentanti del Parlamento Europeo, dalle prime a suffragio universale che si sono tenute nel 1979.

A questa tornata elettorale partecipa, per la prima volta, anche la Croazia (nell'Unione da luglio 2013).

In 4 stati (Belgio, Cipro, Grecia, Lussemburgo) è obbligatorio recarsi alle urne mentre in tutti gli altri è facoltativo.

Dal 1979, anno delle prime elezioni a suffragio universale per il Parlamento europeo, la percentuale dei votanti è andata calando: da 61,99% (quando l'UE si componeva di 9 stati membri) al 43% nel 2009 (27 stati membri).

Nel 2009 l'affluenza media ha fatto registrare notevoli differenze tra i vari paesi. Dal 91% del Lussemburgo (voto obbligatorio) all'80% di Malta (dove non c'è obbligo di voto). Fanalino di coda la Slovacchia con una percentuale di votanti del 20%. In Italia ha invece votato il 65% degli aventi diritto.

Gli ultimi sondaggi pubblicati prima dell'embargo previsto dalla legge italiana attestano intorno al 48% la percentuale degli italiani che si recherebbero alle urne.

## **Regole comuni?**

### **Alcune sì:**

- fin dal 1979 gli eurodeputati sono eletti ogni 5 anni per suffragio universale diretto, ossia scelti direttamente dai cittadini;
- le elezioni si svolgono contemporaneamente in tutti i paesi dell'Unione;
- per votare occorre avere compiuto i 18 anni, tranne in Austria dove ne bastano 16;
- un elettore può esprimere un solo voto;
- il voto è libero segreto;
- lo spoglio delle schede non può iniziare prima della chiusura dei seggi in tutti gli Stati membri;
- la soglia minima d'accesso è libera ma non può eccedere il 5% dei voti validi;
- vige il divieto del doppio mandato.

### **Altre no:**

- i requisiti e l'età minima per candidarsi non sono uguali in tutti i paesi;
- la legge elettorale;
- le modalità di voto per i residenti all'estero.

I deputati sono eletti con un sistema composto da regole europee e nazionali. Il Parlamento europeo dovrà lavorare in futuro, di concerto con il Consiglio e gli Stati Membri, su una legislazione che sia il più possibile uniforme. Quanto previsto dall'art. 223 (1) del TFUE non è infatti ancora stato realizzato.

## **TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA – TFUE**

### **Parte sesta, titolo 1, capo 1**

#### **Sezione 1 - Il Parlamento europeo**

##### **Articolo 223 (1)**

*Il Parlamento europeo elabora un progetto volto a stabilire le disposizioni necessarie per permettere l'elezione dei suoi membri a suffragio universale diretto, secondo una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo i principi comuni a tutti gli Stati membri.*

*Il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia alla maggioranza dei membri che lo compongono, stabilisce le disposizioni necessarie. Tali disposizioni entrano in vigore previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.*

## **Perché si vota?**

Si vota per eleggere i 751 deputati che andranno a comporre il Parlamento europeo per i prossimi cinque anni e rappresenteranno gli interessi dei cittadini dell'Unione europea.

Il numero dei deputati di uno stato membro è calcolato in base alla sua popolazione; tuttavia si va da un minimo di 6 (Cipro, Estonia, Lussemburgo e Malta) a un massimo di 96 deputati (Germania) per ciascuno stato.

Si vota per influenzare le decisioni che riguardano la propria vita e quella di 505 milioni di cittadini, e incidere sul futuro dell'Unione europea anche per le generazioni che verranno.

Il Parlamento europeo stabilisce leggi che riguardano tutti e che vengono recepite nella legislazione nazionale, e decide su come verranno spesi i soldi dell'Unione europea (che sono i soldi dei cittadini europei).

Il PE legifera su materie che toccano la nostra vita di tutti i giorni, come: agricoltura e pesca, sviluppo regionale, protezione dei consumatori e sicurezza alimentare, trasporti, ambiente ed

energia, salute, cultura, istruzione e formazione, commercio, concorrenza, ricerca e innovazione. Il Parlamento europeo è in prima fila nella difesa dei diritti dell'uomo.

## Le circoscrizioni elettorali

Ai fini dell'elezione dei 73 membri spettanti all'Italia, il territorio nazionale è diviso in cinque circoscrizioni territoriali (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare).


L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, sulla base dei risultati del censimento generale della popolazione del 2011, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

La ripartizione dei seggi si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica per il numero dei rappresentanti spettante all'Italia e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

### ITALIA NORD-OCCIDENTALE

Piemonte  
Valle d'Aosta

Liguria  
Lombardia  
ITALIA NORD-ORIENTALE  
Veneto  
Trentino -Alto Adige  
Friuli-Venezia Giulia Emilia-Romagna  
ITALIA CENTRALE  
Toscana  
Umbria  
Marche  
Lazio  
ITALIA MERIDIONALE  
Abruzzo  
Molise  
Campania  
Puglia  
Basilicata  
Calabria  
ITALIA INSULARE  
Sicilia  
Sardegna



## **Elettorato Passivo**

Legge 24 gennaio 1979 n. 18 e successive modificazioni, in particolare legge 27 marzo 2004 n. 78 e legge 8 aprile 2004 n. 90, art.1 Decreto legge 27 gennaio 2009 n. 3, convertito con modificazioni dalla Legge 25 marzo 2009 n. 26

Sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Limitatamente all'anno 2014 si considera giorno di votazione quello di domenica 25 maggio.

Sono, inoltre, eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine

## **Incompatibilità**

Legge 24 gennaio 1979 n. 18 artt 5 – 5bis- 6

La carica di membro del parlamento Europeo è incompatibile con quella di:

- a) membro della Commissione della Comunità Europea
- b) giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di Giustizia della Comunità europea o del tribunale di primo grado della Comunità europea
- c) membro del comitato esecutivo della banca centrale europea
- d) mediatore della Comunità europea
- e) membro del Comitato delle Regioni
- f) membro dei comitati od organismi istituiti in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi della Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- g) membro del consiglio di amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della banca europea per gli investimenti;
- h) funzionario o agente, in attività di servizio, delle istituzioni delle Comunità europee o degli

organismi specializzati che vi si ricollegano o della banca centrale europea.

- i) Deputato o senatore
- j) Componente del governo di uno Stato membro;
- k) Presidente di Giunta Regionale;
- l) Assessore regionale;
- m) Consigliere regionale;
- n) Presidente di provincia;
- o) Sindaco di comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Qualora si verifichi una delle incompatibilità di cui sopra, il membro del Parlamento europeo eletto deve dichiarare all'ufficio elettorale nazionale, entro trenta giorni dalla proclamazione, quale carica scegliere.

## **Convocazione dei comizi**

(art. 7, commi 1, 2 e 3, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)

I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Il decreto di convocazione dei comizi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione ( 5 aprile 2014).

La data e l'orario per la votazione degli elettori italiani residenti nei Paesi membri della Comunità europea, che devono possibilmente coincidere con quelli fissati per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale, sono determinati, per ciascun Paese, con decreto del Ministro dell'interno, previa intese assunte dal Ministero degli affari esteri con i Governi dei Paesi stessi.

## **Deposito dei contrassegni**

(art. 11, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; artt. 14, 15, e 16, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361) I partiti o gruppi politici organizzati che intendano presentare liste di candidati devono depositare presso il Ministero dell'Interno, tra le ore 8 del quarantanovesimo giorno (6 aprile 2014) e le ore 16 del quarantottesimo giorno (7 aprile 2014) antecedente quello della votazione, il contrassegno con cui intendono contraddistinguere le liste stesse ed indicare la propria denominazione.

Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con altri già depositati o con contrassegni che riproducono

simboli, elementi e diciture usati tradizionalmente da altri partiti. E', inoltre, vietata la presentazione di contrassegni effettuata al solo scopo di precluderne l'uso ad altri e di contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi. Per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo vige l'obbligo di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo.

All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o i gruppi politici organizzati, con unico atto autenticato da notaio, debbono designare:

- un rappresentante effettivo ed uno supplente incaricati di effettuare il deposito della lista presso ciascun ufficio elettorale circoscrizionale;
- un delegato effettivo ed uno supplente, per ciascun Paese membro della Comunità europea, incaricati di effettuare le designazioni di un rappresentante effettivo ed uno supplente del partito o del gruppo politico per ciascuna circoscrizione consolare del Paese per il quale sono stati designati nonché un rappresentante effettivo ed uno supplente presso l'ufficio di ciascuna sezione istituita nella circoscrizione consolare.

## **Candidature**

(art. 12, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; art. 56, comma 2, secondo periodo, Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte d'appello presso la quale è costituito l'ufficio elettorale circoscrizionale, dalle ore 8 del quarantesimo giorno (15 aprile 2014) alle ore 20 del trentanovesimo giorno (16 aprile 2014) antecedenti quello della votazione.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori, dei quali almeno 3.000 devono essere iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione.

Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nel Parlamento italiano nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali anche in una sola delle Camere o che, nelle ultime elezioni politiche, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere. Nessuna

sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che, nell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Nessuna sottoscrizione è richiesta, infine, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

Nessun candidato può essere compreso in liste recanti contrassegni diversi, pena la nullità della sua elezione.

Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione.

Sono inammissibili e, quindi, non valide, le liste che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.

Ciascuna delle liste di candidati presentate da minoranze linguistiche può collegarsi, ai fini del riparto dei seggi, con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno; in tal caso è necessario che le dichiarazioni di collegamento tra le liste siano reciproche.

## **Elettorato attivo**

(artt. 3 e 38, Legge 24 gennaio 1979, n. 18; artt. 2 e 3, Decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408; artt. 1 e 2, Decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 marzo 2009, n. 26)

Sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione nel territorio nazionale abbiano compiuto il 18° anno di età. Limitatamente all'anno 2014 si considera giorno di votazione quello di 25 maggio 2014.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni ( 24 febbraio 2014 ), abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del comune italiano di residenza. (coloro che sono già iscritte nelle liste aggiunte del Parlamento Europeo possono esercitare il diritto di voto senza ulteriore domanda).

Gli elettori italiani che risiedono negli altri Stati membri dell'Unione Europea e che non intendono votare per i membri dello Stato ove risiedono, possono votare per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia, presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e gli altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione.

Analogamente è concessa ai cittadini italiani che si trovino nel territorio dei Paesi Membri dell'Unione per motivi di lavoro o studio nonché agli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine i predetti elettori devono far pervenire al Consolato competente, entro l'ottantesimo giorno antecedente l'ultimo giorno fissato per l'elezione (6 marzo 2014), apposita domanda diretta al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Qualora tali elettori rientrino in Italia, possono esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste sono iscritti, comunicando entro sabato 24 maggio 2014, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, che intendono votare nel comune stesso.

I cittadini italiani temporaneamente presenti fuori del territorio dell'Unione Europea per motivi di servizio o missioni internazionali (appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di

Polizia impegnate in missioni internazionali; dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome per motivi di servizio; professori universitari, ricercatori e professori aggregati che insegnano presso istituti universitari e di ricerca) possono votare per corrispondenza.

I cittadini italiani residenti all'estero in Paesi EXTRA UNIONE EUROPEA iscritti all'A.I.R.E. possono votare solo in Italia usufruendo delle agevolazioni di viaggio e riceveranno una cartolina avviso.

## **Modalità di voto**

(art. 14 Legge 24 gennaio 1979 n. 18)

L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e non può manifestare, in ogni circoscrizione, più di tre preferenze.

Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una sola preferenza. I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

## **Come si eleggono i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia**

(Ogni paese adotta il sistema elettorale che preferisce)

(artt. 1, 21 e 22, Legge 24 gennaio 1979, n. 18)

### **Sistema proporzionale con sbarramento del 4%**

I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quoziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi espressi. Si procede, in primo luogo, al riparto nazionale dei seggi tra le liste ammesse, dividendo il totale nazionale dei voti validi, cioè la somma dei voti ottenuti dalle medesime liste nelle cinque circoscrizioni, per 73. Il quoziente così ottenuto (quoziente

elettorale nazionale), di cui si tralascia l'eventuale parte frazionaria, indica, in sostanza, il numero dei voti necessari per ottenere un seggio.

Per conoscere il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista si divide la somma dei voti ottenuti da ogni lista, cioè la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il quoziente elettorale nazionale.

Si assegnano così i seggi a quoziente intero. I seggi che restano da distribuire sono attribuiti con i più alti resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede a sorteggio.

Dopo aver determinato, a livello nazionale, il numero dei seggi spettanti a ciascuna lista, si procede alla successiva distribuzione nelle singole circoscrizioni. A tal fine, si divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, per il totale dei seggi ad essa già attribuiti, determinando in tal modo il quoziente elettorale di lista. Quindi, si dividono i voti ottenuti da ogni lista nella singola circoscrizione (cifra elettorale circoscrizionale) per il quoziente elettorale di lista. In tal modo si assegnano i seggi a quoziente intero. I seggi che eventualmente, rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle circoscrizioni per le quali le divisioni hanno dato i maggiori resti e, nel caso di parità di questi ultimi, si prende in considerazione la circoscrizione con il più alto numero di voti; si ricorre al sorteggio nell'ipotesi di ulteriore parità.

Se in una circoscrizione ad una lista spettano più seggi di quanti siano i suoi componenti, risultano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi per tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente di lista ottenuto dividendo i voti della lista nelle circoscrizioni per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. Nel caso di liste collegate, qualora non risulti eletto nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica, a tale lista spetta comunque un seggio, purché il candidato abbia ottenuto più di 50.000 preferenze.

N.B. Una volta eletti i candidati saranno raggruppati per appartenenza politica

### **Uffici Elettorali**

Ufficio Elettorale Nazionale presso la sede della Corte di Cassazione è composto da 1 presidente e da 4 consiglieri nominati dal primo presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o di impedimento. La funzione di segretario è svolta da un cancelliere nominato dalla corte. E' costituito entro tre giorni dalla data di pubblicazione del decreto di

convocazione dei comizi ed esercita le funzioni fino alla costituzione di quello successivo.

Ufficio elettorale circoscrizionale presso la Corte d'Appello nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, composto da 3 magistrati, uno con funzioni di Presidente, la funzione di segretario è svolta da un cancelliere della corte. E' costituito entro 5 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Ufficio elettorale provinciale, presso il Tribunale nella cui circoscrizione è compreso il Comune capoluogo della provincia, composto da 3 magistrati, 1 con funzioni di Presidente, la funzione di segretario è svolta da 1 cancelliere del Tribunale. E' costituito non prima del 10° e non oltre il 5° giorno antecedente la data della votazione.

### **I gruppi politici**

I deputati si riuniscono in gruppi politici non in base alla loro nazionalità ma in funzione delle loro affinità politiche. Attualmente vi sono 7 gruppi politici al Parlamento europeo.

I gruppi politici provvedono alla loro organizzazione interna ed eleggono un presidente (o due copresidenti nel caso di alcuni gruppi) e un ufficio di presidenza, dotandosi altresì di una segreteria.

In Aula i seggi sono assegnati ai deputati in base alla loro appartenenza politica, da sinistra a destra, previo accordo con i capigruppo.

Un gruppo politico è composto da un numero minimo di 25 deputati e rappresentare almeno un quarto degli Stati membri. Un deputato non può aderire a più gruppi politici.

Alcuni deputati non appartengono a nessun gruppo politico e in questo caso sono definiti non iscritti.

Prima di ogni votazione in Aula, i gruppi politici esaminano le relazioni elaborate dalle commissioni parlamentari e presentano emendamenti.

La posizione adottata dal gruppo politico è definita mediante concertazione in seno al gruppo: nessun deputato può ricevere un'indicazione di voto obbligatoria.

## I GRUPPI POLITICI



Partito popolare europeo



Party of European Socialists



Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa



Verdi

Alliance of European Conservatives and Reformists



Partito della Sinistra europea



Movimento per un'Europa della libertà e della democrazia



### Candidati alla presidenza

Per la prima volta in questa tornata elettorale si potrà votare direttamente per il candidato alla presidenza appoggiato da un partito italiano (sempre che se ne appoggi uno) e poter così decidere direttamente i vertici dell'Unione Europea per la prossima legislatura.

Il **candidato del Ppe** alle **elezioni europee 2014** è **Jean Claude Juncker**. Il gruppo dei popolari europei ha deciso il nome su cui puntare dopo mesi di altalena: lussemburghese, due volte presidente del consiglio europeo (nel 1997 e nel 2005), è uno dei nomi più noti del Partito Popolare Europeo. Va però detto che secondo alcune indiscrezioni il Ppe, se dovesse vincere, cambierebbe cavallo in corsa per candidare Christine Lagarde o Donald Tusk. Cosa che le regole, in effetti, consentono.

Il **candidato del Pse** per le **elezioni europee 2014** è **Martin Schulz**. Esponente del Spd tedesco e attualmente presidente del Parlamento Europeo, Schulz è noto in Italia soprattutto per lo scambio di battute che ebbe con Berlusconi nel 2003, quando l'allora premier italiano gli diede del "kapò". La sua visione dell'Europa non è certo rivoluzionaria,

ma punta a una maggiore coesione tra gli Stati e al superamento graduale dell'austerità per tornare a politiche di crescita.

Il **candidato** per la sinistra radicale del **Gue** è **Alexis Tsipras**. Il leader greco che in patria ha portato al successo Syriza, sfiorando la vittoria nelle elezioni politiche, è il volto nuovo della sinistra in Europa. Tanto da aver ispirato anche la nascita della Lista Tsipras in Italia, che però, stando ai sondaggi politici, non riesce a conquistare più di tanto l'elettorato.

I **Verdi** si presentano con due **candidati**: **José Bové** e **Ska Keller**, il primo, francese, è un campione delle lotte contadine e storico personaggio della galassia no-global. La seconda, tedesca 33enne, è il volto nuovo del mondo ambientalista. I Verdi, però, rischiano di perdere parecchio terreno, scendendo dai 55 seggi attuali a una quarantina circa (stando ai sondaggi).

**Guy Verhofstadt**, classe 1953, è il **candidato** presidente alle **elezioni europee 2014** per l'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa, che tiene al suo interno molti dei partiti di centro e liberisti che non si riconoscono nel Ppe. Europeista convinto, punta a raggiungere entro breve gli Stati Uniti

d'Europa, puntando quindi su una coesione sempre maggiori tra le diverse nazioni.

Alle **elezioni europee 2014** avrebbe dovuto candidarsi anche **Marine Le Pen**. Alla fine, però, la leader del Front National si è tirata

indietro e il suo gruppo non esprimerà nessun **candidato**. La ragione? Probabilmente non legittimare con la sua candidatura un'istituzione che lei e i suoi alleati contestano.